

Statuto

di Pro Senectute Ticino e Moesano

8.05.2015

Indice	
Art. 1 Nome e sede	4
Art. 2 Scopo	4
Art. 3 Comprensorio di attività	4
Art. 4 Organizzazione	4
Art. 5 Patrimonio e finanziamento	5
Art. 6 Organi	5
Art. 7 Il Consiglio di Fondazione	5
A. Definizione	
B. Composizione e frequenza delle riunioni	
C. Compiti e decisioni	
D. Nomina e durata del mandato	
Art. 8 La Direzione	6
A. Definizione	
B. Organizzazione	
Art. 9 L'Ufficio di revisione	7
A. Definizione e compiti	
B. Composizione	
C. Nomina e durata	
Art. 10 Scioglimento della Fondazione	7
Art. 11 Regolamento	7
Art. 12 Modifiche statutarie	8
Art. 13 Norme transitorie	8

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

(NB. i termini relativi a persone menzionati al maschile sono da intendere pure al femminile)

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di «Pro Senectute Ticino e Moesano», con sede a Lugano (detta in seguito «Fondazione»), è costituita una Fondazione di utilità pubblica, senza scopo di lucro, ai sensi degli art. 80ss CCS.

La Fondazione costituisce un'Organizzazione cantonale di Pro Senectute ai sensi dell'Atto della Fondazione Svizzera Pro Senectute / per la vecchiaia, con sede a Zurigo (detta in seguito Pro Senectute Svizzera).

Art. 2 Scopo

La Fondazione si prefigge di mantenere e migliorare il benessere delle persone anziane nel suo comprensorio di attività, in particolare attraverso l'erogazione e la promozione di attività e servizi destinati a favorirne la permanenza al domicilio. In collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private la Fondazione può operare anche in favore di altre categorie di persone.

Art. 3 Comprensorio di attività

La Fondazione esercita la sua attività su tutto il territorio del Cantone Ticino e su quello della Regione del Moesano.

Art. 4 Organizzazione

La Fondazione si organizza in funzione dei bisogni e delle condizioni del comprensorio di attività in modo da poter svolgere la propria azione su tutto il territorio di competenza.

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione ossequia le decisioni degli organi di Pro Senectute Svizzera.

Art. 5 Patrimonio e finanziamento

La Fondazione ha assunto attivi e passivi del Comitato Cantonale Ticino della Pro Senectute - Fondazione Svizzera per la vecchiaia - sulla base del bilancio al 1. gennaio 1994.

In virtù del suddetto bilancio, il patrimonio iniziale netto - trasferito da Pro Senectute Svizzera - è stato di franchi 2'135'172.83 (duemilionicentotrentacinquemilacentosettantadue e 83 centesimi). La Fondazione si procura i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei propri compiti attraverso i proventi delle proprie attività e servizi, facendo capo a contributi pubblici, rispettivamente di privati.

Art. 6 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione;
- La Direzione;
- L'Ufficio di revisione.

Art. 7 Il Consiglio di Fondazione

A. Definizione

Il Consiglio di Fondazione è l'organo superiore della Fondazione. Esso vigila sulla realizzazione degli scopi statutari e stabilisce i principi basilari della politica della Fondazione, prendendo le decisioni di fondo per la sua realizzazione.

B. Composizione e frequenza delle riunioni

Il Consiglio di Fondazione è composto da un numero di membri tra 5 e 9.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce ogni volta che la gestione della stessa lo richieda, su convocazione del Presidente o domanda di almeno 2 membri.

C. Compiti e decisioni

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti competenze:

a) nominare:

- il proprio Presidente e Vicepresidente;
- i propri membri;
- i membri della Direzione;
- l'Ufficio di revisione;

b) definire le linee fondamentali dell'attività e della politica della Fondazione;

c) approvare i preventivi, i conti d'esercizio ed il bilancio al 31.12. di ogni anno e presentare il rapporto di gestione all'Autorità di vigilanza;

d) approvare lo Statuto ed eventuali sue modifiche, riservate le competenze di Pro Senectute Svizzera e dell'Autorità di vigilanza;

e) decidere lo scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza semplice dei membri presenti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 10 del presente Statuto. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Le modifiche dello Statuto avvengono con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio di Fondazione.

D. Nomina e durata del mandato

I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per un periodo di 4 (quattro) anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mandati. Il Consiglio di Fondazione può decidere di prolungare il periodo di rielezione di singoli membri.

Art. 8 La Direzione

A. Definizione

La Direzione è l'organo incaricato dell'esecuzione dell'attività della Fondazione. Ad essa sottostanno l'insieme del personale nonché i centri di attività della Fondazione. Essa è sottoposta al Consiglio di Fondazione.

B. Organizzazione

La Direzione è composta dal Direttore e dai responsabili dei singoli settori di attività della Fondazione. La sua sede è a Lugano.

Art. 9 L'Ufficio di revisione

A. Definizione e compiti

L'Ufficio di revisione è l'organo che verifica l'esattezza della contabilità della Fondazione e la sua conformità con la legge. Inoltre verifica che l'impiego dei mezzi propri e dei sussidi federali siano utilizzati conformemente agli scopi della Fondazione. L'Ufficio provvede alla verifica annuale e ne fa rapporto scritto al Consiglio di Fondazione. Sono riservate le competenze di Pro Senectute Svizzera e degli enti sussidiari.

B. Composizione

L'ufficio di revisione è composto da una persona fisica o da una persona giuridica in possesso dell'abilitazione a fornire servizi di revisione rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

C. Nomina e durata

L'Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione per la durata di due anni; il mandato è rinnovabile.

Art. 10 Scioglimento della Fondazione

Nel caso in cui lo scopo della Fondazione non possa più essere conseguito il Consiglio di Fondazione potrà chiederne, a maggioranza dei membri dello stesso, la soppressione all'Autorità di vigilanza. In caso di scioglimento il capitale netto della Fondazione va attribuito a un ente designato dal Consiglio di Fondazione che persegue il medesimo scopo o fine simile, al beneficio dell'esenzione fiscale, la cui sede ed attività siano nel Canton Ticino o nel Moesano.

Art. 11 Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può elaborare un «Regolamento della Fondazione» per definire le norme concernenti il funzionamento e l'organizzazione delle attività della Fondazione.

Art. 12 Modifiche statutarie

Ogni modifica del presente Statuto è soggetta alla ratifica preventiva da parte di Pro Senectute Svizzera e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 13 Norme transitorie

I membri del Consiglio di Fondazione sono rieletti sulla base del nuovo Statuto. Per loro i termini di cui all'art. 7 lett. D del presente Statuto iniziano a decorrere dall'entrata nel Consiglio avvenuta sotto il vecchio regime statutario, ritenuto che qualora i 16 anni fossero già scaduti, la rielezione vale quale eccezione per un nuovo quadriennio. Il presente Statuto è stato approvato dalla vecchia Assemblea di Fondazione in data 8 maggio 2015, sulla base dei contenuti del previgente «Statuto della Fondazione Pro Senectute per la Vecchiaia Ticino e Moesano» del 12 giugno 2002. Il testo dello stesso è stato ratificato in data 10 marzo 2015 da parte della Fondazione Pro Senectute Svizzera ed approvato il 4 agosto 2015 dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Pro Senectute Ticino e Moesano

Via A. Vanoni 8/10
Casella postale 4664
6904 Lugano
Telefono 091 912 17 17
info@prosenectute.org
prosenectute.org